

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI PATRIMONIO DI VIGILANZA  
DEDUZIONE DELLE INTERESSENZE IN SOCIETA' BANCARIE E FINANZIARIE  
DETENUTE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**

*Il presente documento fornisce uno schema di disciplina, ai sensi degli articoli 53 e 67 del Testo unico bancario, in materia di esonero dall'obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza delle banche e dei gruppi bancari di talune partecipazioni in società bancarie e finanziarie detenute per finalità di negoziazione. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 19 settembre 2008, a:*

*Banca d'Italia, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Milano, 53 - 00184 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica [npv.normativa\\_prudenziale@bancaditalia.it](mailto:npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it)*

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

## 1. Premessa

A seguito delle modifiche introdotte con l'emanazione delle *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) la disciplina in materia di calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche e dei gruppi bancari prevede la deduzione dal patrimonio di vigilanza di tutte le interessenze detenute in altre società bancarie e finanziarie superiori al 10% del capitale della partecipata e, per il complesso delle interessenze inferiori a tale soglia, dell'eccedenza rispetto al 10% del patrimonio di vigilanza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

Ne consegue che, a far tempo dalla data di entrata in vigore della predetta normativa (1° gennaio 2007), devono essere dedotte anche le interessenze detenute per finalità di *trading* e allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

La disciplina in questione ha dato attuazione alle previsioni in materia di "Fondi propri" delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; quest'ultima (Allegato VII, parte D, punto 3) attribuisce, peraltro, alle Autorità competenti la facoltà di permettere alle banche di non procedere alla deduzione di tali interessenze purché siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) le posizioni siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- b) la banca sia un *market maker* attivo su tali strumenti e possieda idonei sistemi di controllo.

La Banca d'Italia si è a suo tempo orientata a non esercitare tale opzione; nella fase di consultazione condotta nel 2006 in sede di predisposizione della Circolare n. 263 tale orientamento è stato preventivamente reso noto al mercato (<sup>1</sup>).

## 2. Il contesto operativo e di mercato

In relazione all'esperienza maturata a seguito della prima applicazione delle nuove disposizioni è emersa l'esigenza di valutare la possibilità di prevedere la deroga in questione anche nella regolamentazione italiana, al fine di tenere adeguatamente conto delle specificità operative connesse con lo svolgimento da parte delle banche di attività di negoziazione su azioni e su strumenti derivati connessi con le stesse.

In particolare, negli ultimi tempi si è riscontrata una crescente operatività da parte di alcuni intermediari italiani non solo nella negoziazione attiva di strumenti azionari, ma anche di posizioni in strumenti finanziari derivati su determinate azioni ovvero su indici di borsa. Per coprirsi dalle posizioni corte assunte sul mercato dei derivati questi intermediari di norma tengono posizioni *cash* nelle azioni (strumenti finanziari) sottostanti al derivato (o alle azioni che fanno parte dell'indice sottostante al derivato). I volumi intermediati nell'ambito di tale operatività dipendono

---

<sup>1</sup> Cfr. Documento di consultazione [Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale – requisiti patrimoniali sui rischi di mercato](#), ottobre 2006, pag. 3-4.

esclusivamente dagli ordini della clientela e, anche se variano continuamente, possono mantenersi elevati nel tempo.

Anche in relazione alla particolare composizione del listino della borsa italiana - caratterizzato da una preponderante presenza del comparto bancario e finanziario - le esposizioni in strumenti di capitale della specie possono assumere dimensioni quantitative rilevanti in relazione al patrimonio di vigilanza delle banche interessate (soprattutto per intermediari specializzati), tali da superare la franchigia del 10% prevista per le interessenze non qualificate come “partecipazioni” e formare quindi oggetto dell’obbligo di deduzione.

La deduzione delle partecipazioni in altri intermediari bancari e finanziari è volta ad evitare il fenomeno del “doppio computo” dei mezzi patrimoniali, ad evitare cioè che il medesimo apporto di capitale venga computato sia nel patrimonio di vigilanza dell’intermediario investitore che in quello del soggetto sovvenuto (cd. *double gearing*), così determinando una duplicazione dell’effetto leva sulle attività di rischio dagli stessi assumibili.

Tale esigenza – inderogabile nel caso di “partecipazioni” di rilevante ammontare o comunque detenute in via stabile <sup>(2)</sup> – viene considerata in parte attenuata dalla Direttiva con riferimento alle interessenze detenute per finalità di negoziazione da parte di banche attive come *market maker*. In tal caso, anche in relazione alla finalità del possesso, il legislatore comunitario ha ritenuto di dover tenere conto della funzione di sostegno e stabilizzazione del mercato svolta dagli operatori <sup>(3)</sup>. Rimane comunque ferma la necessità di presidiare adeguatamente la specifica rischiosità connessa con tale tipo di operatività, non solo con misure di carattere patrimoniale (requisiti sui rischi di mercato), ma anche di carattere organizzativo.

In coerenza con tale impostazione la deroga prevista dalla normativa comunitaria consente alle autorità nazionali di esonerare dall’obbligo di deduzione gli intermediari che operano attivamente sui mercati a condizione che siano in possesso di strumenti di controllo adeguati all’operatività svolta.

### 3. La modifica normativa

In relazione a quanto precede, la Banca d’Italia intende modificare l’attuale disciplina in linea con l’opzione concessa dalla richiamata disposizione comunitaria.

Le direttive non contengono una definizione di *market maker*. Di norma questa espressione identifica un intermediario che assume l’obbligo di pubblicare in modo continuativo proposte di acquisto e di vendita per conto proprio di una certa attività finanziaria ad un determinato prezzo, dallo stesso indicato. La figura del *market maker* serve a conferire liquidità a un mercato; essa è prevista sul mercato italiano dei derivati (“IDEM”) e funzioni analoghe a quelle di *market maker* sono svolte sul mercato azionario a pronti dagli operatori “specialisti”.

---

<sup>2</sup> Così come definite nella Circolare n. 263, Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3.

<sup>3</sup> Analoga previsione è contenuta anche nell’Accordo di Basilea (cfr. par. 689 ii).

Una nozione di *market maker* è stata recentemente introdotta nel TUF in occasione dell'attuazione della direttiva MIFID; ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, il *market maker* è il soggetto che “si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti”.

Fermo restando il rigoroso rispetto dei criteri previsti per l'allocazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza <sup>(4)</sup>, le nuove disposizioni modificherebbero la disciplina del patrimonio di vigilanza (Circolare n. 263, Titolo I, Capitolo 2) esonerando dall'obbligo di deduzione gli strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria e da quest'ultima computati nel patrimonio di vigilanza (azioni o quote, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati di 2° e 3° livello) detenuti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ove siano rispettati i seguenti requisiti di carattere operativo e organizzativo:

a) (operatività)

la banca opera in qualità di *market maker* sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, in quanto, su base continua, si propone come disposta a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo ai prezzi dalla stessa definiti gli strumenti finanziari di cui sopra o gli strumenti finanziari derivati alla cui copertura i primi sono destinati <sup>(5)</sup>; in tale ultimo caso l'esonero dall'obbligo di deduzione si applica limitatamente all'ammontare degli strumenti finanziari <sup>(6)</sup> destinati alla copertura;

b) (organizzazione e controlli interni)

la banca:

- i) è stata autorizzata all'uso dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (cfr. Titolo II, Cap. 4, Parte III). La decisione di avvalersi della facoltà prevista dal presente punto, assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca sentito l'organo con funzione di controllo, è comunicata alla Banca d'Italia entro 30 giorni,
- ii) fuori dai casi previsti dal precedente punto i), dispone comunque di adeguati meccanismi di gestione e controllo dei rischi connessi con l'operatività in questione. La decisione di avvalersi della facoltà prevista dal presente punto è comunicata alla Banca d'Italia entro 30 giorni. Essa è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca sentito l'organo con funzione di controllo <sup>(7)</sup> ed è basata su un'attenta valutazione circa l'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi; i metodi, contenuti ed

<sup>4</sup> Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte prima, Sezione I, par. 3.1.

<sup>5</sup> Cfr. art. 1, comma 5-*quater*, T.U.F.

<sup>6</sup> Negoziati sui mercati regolamentati e sui mercati over-the-counter.

<sup>7</sup> Per le banche che adottino il modello di amministrazione dualistico andrà acquisito il parere del comitato per il controllo interno, se istituito.

esiti di tale valutazione devono trovare compiuto riscontro nella delibera. L'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi è assicurata nel continuo e deve essere verificata almeno una volta l'anno da parte della funzione di revisione interna: i risultati della verifica sono portati formalmente a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca e dell'organo con funzione di controllo.

In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti finanziari detenuti nell'ambito dell'attività di *market making* e soggetti all'esenzione dall'obbligo di deduzione.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di deduzione delle azioni per le quali la banca abbia esercitato direttamente o indirettamente il diritto di voto.